

Allegato 2 alla Determinazione Dirigenziale n. DPD021/61 del 26/06/2018

Disposizioni in ordine all'inquadramento della Misura M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"– Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipo di Intervento 4.3.2 "Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Gli interventi oggetto del presente provvedimento riguardano la conformità della Misura M04 "Investimenti in immobilizzazioni materiali"– Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" – Tipo di Intervento 4.3.2 "Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale" del Programma di Sviluppo Rurale 2014 – 2020 della Regione Abruzzo.

Riferimenti normativi

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. C 326 del 26/10/2012;

Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio del 22 luglio 2013 che modifica il regolamento (CE) n. 994/98 sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità Europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che abilita, sotto determinate condizioni, l'esenzione dall'obbligo di notifica gli aiuti al settore forestale;

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del consiglio (GUCE L347 del 20.12.2013) e in particolare gli articoli 25 "Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali" e 81 "Aiuti di stato";

Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR);

Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (GUCE L193 del 01.07.2014) in toto;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015, che approva il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del fondo europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale nella versione notificata il 29.10.2015;

Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Decisione di esecuzione della Commissione C(2017) 8159 final del 28.11.2017, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.



Decisione di esecuzione della Commissione C(2018) 1294 final del 26.02.2018, che approva la modifica del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale CCI: 2014IT06RDRP001.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 1056 del 19.12.2015 di presa d'atto dell'approvazione del programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della regione Abruzzo CCI2014IT06RDRP001.

Legge Regionale 04.01.2014, n. 3 "Legge organica in materia di tutela e valorizzazione delle foreste, dei pascoli e del patrimonio arboreo della regione Abruzzo".

DGR 307 del 15/07/2017 recante "Attuazione del Common Understanding - Accordo sottoscritto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche europee con la Commissione Europea per rafforzare gli assetti istituzionali ai fini di un più efficace controllo degli aiuti di Stato in Italia";

Condizioni generali per il riconoscimento dei contributi.

Gli aiuti saranno concessi ed erogati nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 e in particolare:

dell'art. 1 "Campo d'applicazione" e nello specifico:

- par. 1 lett. e) che dispone che gli aiuti al settore forestale siano compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e possono essere esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, se soddisfano le condizioni del regolamento (UE) n. 702/2014;
- par. 4 lett. a) che precisa che la dotazione annuale media dei regimi di aiuto di stato riguardanti i temi compresi nell'articolo 40, non possano superare 150 milioni di EUR, per essere esentati dall'obbligo di notifica;
- par. 5 lett. a) che chiarisce non si possa applicare l'esenzione ai regimi di aiuto che non escludono esplicitamente il pagamento di aiuti individuali a favore di un'impresa destinataria di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno;
- par. 6 che stabilisce che il presente regolamento non si applica agli aiuti alle imprese in difficoltà ad eccezione dei casi previsti alle lettere a) e b);
- par. 7 che sottolinea non si possa applicare il regolamento (UE) n. 702/2014 agli aiuti che comportano, in quanto tali, per le condizioni cui sono subordinati o per il metodo di finanziamento, una violazione indissociabile del diritto dell'Unione europea, in particolare:
 - a) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di avere la propria sede nello Stato membro interessato o di essere stabilito prevalentemente in questo Stato;
 - b) gli aiuti la cui concessione è subordinata all'obbligo per il beneficiario di utilizzare prodotti o servizi nazionali;
 - c) gli aiuti che limitano la possibilità del beneficiario di sfruttare i risultati nel settore della ricerca, sviluppo e innovazione in altri Stati membri;

dell'art. 2 "Definizioni", con particolare riferimento ai punti: (1), (3), (8), (10), (14), (23), (25), (26), (28), (29), (31), (55);

dell'art. 3 "Condizioni per l'esenzione" che dispone che i regimi di aiuto, gli aiuti individuali concessi nell'ambito di regimi e gli aiuti ad hoc sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107, paragrafi 2 o 3, del trattato e sono esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, dello stesso purché soddisfino tutte le condizioni di cui al capo I del regolamento (UE) 702/2014, nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuti di cui al capo III del regolamento citato;

dell'art. 4 "Soglie di notifica" e in particolare il par. 1 che dispone che il regolamento di esenzione 702/2014 non si applica agli aiuti individuali il cui equivalente sovvenzione lordo superi le soglie di cui alla lettera i) "Aiuti agli investimenti per infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione, o all'adeguamento del settore forestale di cui all'art. 40: 7,5 milioni di EUR per il progetto di investimento;



dell'art. 5 "Trasparenza degli aiuti" che dispone che l'esenzione si possa applicare solo agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio ("aiuti trasparenti") e che sono considerati tali gli aiuti concessi sotto forma di sovvenzioni.

dell'art. 6 "Effetto incentivazione" che dispone ai paragrafi 1 e 2 che il regolamento 702/2014 si applica unicamente agli aiuti che hanno un effetto di incentivazione, ovvero che prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario abbia presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato. La domanda di aiuto contiene almeno le seguenti informazioni: a) nome e dimensioni dell'impresa; b) descrizione del progetto o dell'attività, comprese le date di inizio e fine; c) ubicazione del progetto o dell'attività; d) elenco dei costi ammissibili; e) tipologia degli aiuti (sovvenzione) e importo del finanziamento pubblico necessario per il progetto;

dell'art. 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili" che dispone che ai fini del calcolo dell'intensità di aiuto e dei costi ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non è ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA. Gli aiuti erogabili in più quote devono essere attualizzati al valore alla data di concessione degli aiuti. I costi ammissibili devono essere attualizzati al valore alla data di concessione. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione alla data di concessione degli aiuti;

dell'art. 8 "Cumulo";

dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione", che dispone che almeno dieci giorni lavorativi prima dell'entrata in vigore di un regime di aiuto esentato dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 o della concessione di aiuti ad hoc esentati ai sensi del presente regolamento, il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo, in raccordo con il Servizio Verifica e Coordinamento per la Compatibilità della Normativa Europea, Aiuti di Stato, trasmette alla Commissione, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti nel formato standardizzato di cui all'allegato II del presente regolamento. Entro dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della sintesi, la Commissione invia allo Stato membro una ricevuta contrassegnata da un numero di identificazione degli aiuti. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo al contempo garantisce la pubblicazione in un sito web esaustivo a livello regionale o nazionale delle seguenti informazioni sugli aiuti di Stato: a) le informazioni sintetiche di cui al paragrafo 1 o un link alle stesse; b) il testo integrale di ciascuna misura di aiuto, comprese le relative modifiche, o un link che dia accesso a tale testo; c) le informazioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) n. 702/2014 in merito a ciascun aiuto individuale di importo superiore a 500.000 EUR per i beneficiari attivi nel settore forestale;

dell'art. 12 "Relazioni" che dispone che le relazioni annuali per l'aiuto di Stato notificato in esenzione debbano essere trasmesse alla Commissione Europea;

dell'art.13 "Controllo" che impone che gli Stati membri conservino registri dettagliati contenenti le informazioni e i documenti giustificativi necessari per verificare il rispetto di tutte le condizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014. I registri sono conservati per dieci anni dalla data in cui sono stati concessi gli aiuti ad hoc o gli ultimi aiuti a norma del regime. Il competente Servizio della Giunta Regionale Abruzzo fornisce alla Commissione, su richiesta, entro venti giorni lavorativi oppure entro un periodo più lungo fissato nella richiesta stessa, tutte le informazioni e i documenti giustificativi che la Commissione ritiene necessari per controllare l'applicazione del regolamento (UE) n. 702/2014.

1. Disposizioni specifiche per Tipologia di Intervento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 della Regione Abruzzo.



Titolo del regime: “Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione, o all’adeguamento del settore forestale”

Il regime concerne la Sottomisura 4.3 - *Sostegno investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura* con l’intervento 4.3.02 *Supporto per gli investimenti che riguardano infrastrutture nel settore agricolo e forestale*. La misura è parte del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della Regione Abruzzo, cofinanziato dal FEASR (Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 7994 final del 13.11.2015 e successivamente modificato e approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2016) 7288 final del 9.11.2016, C(2017) 8159 final del 28.11.2017, C(2018) 1294 final del 26.02.2018.

La dotazione complessiva dell’intervento è pari a € 3.000.000,00 (euro tremilioni) di cui il 48%, ossia € 1.440.000,00 (euro unmilionequattrocentoquarantamila,00) quale quota FEASR.

Il regime sarà attuato nel rispetto dell’art. 40 “*Aiuti agli investimenti in infrastrutture connesse allo sviluppo, alla modernizzazione o all’adeguamento del settore forestale*” del regolamento (UE) 702/2014.

Il bando corrispondente all’Intervento 4.3.02 potrà essere attuato solo a seguito della formale ricezione della registrazione del presente regime di aiuto comunicato secondo la procedura prevista all’art. 9 del Regolamento (UE) 702/2014. Tale ricezione costituirà prova di effettiva registrazione del regime.

Gli aiuti agli *investimenti nell’infrastruttura necessaria allo sviluppo, all’ammodernamento e all’adeguamento dell’agricoltura e della silvicoltura* concessi, per interventi inerenti la rete viaria agro-silvo-pastorale a soggetti pubblici e/o soggetti privati gestori di viabilità rurale in forma collettiva, e per gli interventi inerenti la rete viaria forestale a soggetti pubblici e privati anche in forma associata (pubblico-privata) che sono proprietari e/o gestori delle superfici forestali, sono compatibili con il mercato interno ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato e sono esentati dall’obbligo di notifica di cui all’articolo 108, paragrafo 3, dello stesso in quanto soddisfano le condizioni di cui al Capo III del reg. (UE) 702/2014 articolo 40 del medesimo.

In particolare:

1. gli aiuti sono concessi nell’ambito di un programma di sviluppo rurale a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti delegati e di esecuzione adottati dalla Commissione in forza di tale regolamento come aiuti cofinanziati dal FEASR (*Reg. UE 702/2014, art. 40, par. 2, lettera a), punto i)*);
2. gli investimenti sono conformi alla legislazione dell’Unione e dello Stato membro interessato in materia di tutela ambientale. Per gli investimenti che richiedono una valutazione dell’impatto ambientale ai sensi della direttiva 2011/92/UE, gli aiuti sono concessi a condizione che il progetto di investimento sia stato oggetto di tale valutazione e abbia ottenuto l’autorizzazione prima della data di concessione degli aiuti individuali;
3. gli aiuti sono destinati a investimenti materiali connessi a infrastrutture necessarie per lo sviluppo, la modernizzazione o l’adeguamento delle foreste inerenti l’accesso ai terreni forestali e agro-silvo-pastorali;
4. gli aiuti finanziano i seguenti costi ammissibili:
 - a) costruzione o miglioramento di beni immobili;
 - b) costi generali collegati alle spese di cui alla lettera a) come onorari di architetti, ingegneri e consulenti;

La misura non prevede l’ammissibilità a finanziamento dei costi relativi a:

- a) acquisizione, incluso il leasing, di beni immobili;
- b) acquisto o noleggio con patto di acquisto di macchinari e attrezzature;



- c) costi generali collegati alle spese di cui alla lettera a) relativi a onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica;
- d) acquisizione o sviluppo di programmi informatici e acquisizione di brevetti, licenze, diritti d'autore e marchi commerciali;
- e) costi di stesura di piani di gestione forestale o di documenti equivalenti

In ottemperanza al Reg. (UE) 702/2014, art. 41, par. 7 il capitale circolante non è considerato un costo ammissibile.

La misura riguarda investimenti non produttivi pertanto l'intensità di aiuto è limitata al 100 % dei costi ammissibili.

Gli interventi sovvenzionabili con la misura riguardano:

1. realizzazione di opere di viabilità;
2. ampliamento, ristrutturazione, messa in sicurezza di rete viaria esistente;
3. realizzazione di manufatti accessori.

La zona geografica di applicazione della Sottomisura 4.3 – Intervento 4.3.02 è rappresentata dal territorio della Regione Abruzzo.

I beneficiari del sostegno sono:

- Per la rete viaria agro-silvo-pastorale: soggetti pubblici e/o soggetti privati gestori di viabilità rurale in forma collettiva;
- Per la rete viaria forestale: soggetti pubblici e privati anche in forma associata (pubblico-privata) che sono proprietari c/o gestori delle superfici forestali.

In ogni caso non sono concessi aiuti alle “Imprese in difficoltà” con riferimento agli “Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà”, di cui al Reg. UE 702/14 e alla Comunicazione della Commissione 2004/C 244/02.

Sono previsti ulteriori condizioni di ammissibilità al sostegno. In dettaglio gli interventi devono:

- essere coerenti con la priorità cui il tipo di operazione concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali;
- garantire il libero accesso prevedendo una fruizione aperta a tutti i soggetti. Resta comunque garantito quanto disposto dalla L.R. 3/2014 e dalla DGR n. 356 del 01/06/2016;
- se inerenti la rete viaria forestale:
 - ✓ riguardare esclusivamente assi viari di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 art. 37 della L.R. 3/2014;
 - ✓ rispettare quanto disposto nell'articolo sopra citato;
 - ✓ non essere in contrasto con le previsioni contenute nel Piano di gestione Forestale, ove approvato e vigente;
 - ✓ essere compatibili con le prescrizioni del PATOM
- se inerente la rete viaria agro-silvo-pastorale, riguardare assi viari che permettono l'accesso a superfici agricole e ai pascoli singolarmente o in concomitanza tra di loro. Nell'ambito di tale tipologia di rete viaria, sono ammissibili a finanziamento operazioni inerenti la rete viaria forestale solo se in concomitanza di interventi che permettono l'accesso anche a superfici agricole e/o ai pascoli;
- essere in regola, prima della data di concessione degli aiuti, con le autorizzazioni necessarie per l'attuazione dell'intervento inclusa quella inerente la normativa in materia di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ai sensi della direttiva 2011/92/UE;
- se realizzati in Area Natura 2000, non essere in contrasto con il piano di gestione del sito o con le Misure Minime di Conservazione, nonché in osservanza a quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di Valutazione di Incidenza Ambientale;



- raggiungere una soglia minima di idoneità;
- non devono configurarsi come attività di manutenzione ordinaria né quale servizio alla popolazione;
- sono ammissibili solo le spese sostenute dal beneficiario ove inerenti lavori avviati successivamente alla presentazione della domanda di sostegno ed in dettaglio dopo la visita *in situ* volta ad accertare lo stato dei luoghi prima dell'intervento.

Inoltre le domande di sostegno devono essere corredate da apposito progetto predisposto e sottoscritto da tecnici abilitati all'esercizio della professione in funzione delle specifiche competenze attribuite alle stesse dal vigente ordinamento in materia, composto da una serie di elaborati fra i quali una dettagliata relazione tecnica dell'intervento, contenente le motivazioni tecniche ed economiche delle scelte progettuali in funzione delle caratteristiche dei siti, nella quale siano analizzati con sufficiente dettaglio e precisione: caratteristiche e tipologia del soggetto beneficiario, localizzazione dell'intervento, sussistenza di vincoli, loro natura, compatibilità dell'intervento proposto con gli stessi, studio dei fattori stazionali, obiettivi dell'intervento, descrizione analitica delle operazioni e delle opere, calcolo del valore di macchiatico.

La scadenza del regime è fissata al 31.12.2020. L'Autorità di Gestione si impegna a modificare il presente regime qualora intervenissero nuove disposizioni in materia di aiuti di Stato.

Allegati: Scheda della Sottomisura 4.3 "Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" estratta dal PSR Abruzzo 2014/2020.

